

**STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DENOMINATA
ASSOCIAZIONE INCONTRO DONNE ANTIVIOLENZA O.D.V.
A.I.D.A. O.D.V.**

Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede

1. E' costituito l'Ente del Terzo Settore nella forma di Organizzazione di Volontariato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., denominata Associazione Incontro Donne Antiviolenza O.d.v., in breve A.I.D.A. O.d.v., di seguito indicato con il termine 'Associazione'.
2. L'Associazione sede nel Comune di Cremona (CR) alla Via Palestro n. 34. Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito dello stesso comune.
3. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
4. I contenuti e la struttura dell'Organizzazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione degli associati alla vita dell'Organizzazione stessa.
5. La durata dell'Associazione è illimitata, è laica, acconfessionale e apartitica.

Art. 2 – Scopi e finalità

1. L'Associazione A.I.D.A. riconosce che la violenza di genere è una violazione dei diritti umani nonché una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere, che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica o sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione e la privazione arbitraria della libertà sia nella vita pubblica che nella vita privata, così come previsto dall'art. 3 lett. a) della Convenzione di Istanbul dell'11.5.2011.
2. L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e svolge in via esclusiva o principale di attività di interesse generale prevista dalla lettera a) dell'articolo 5, comma 1 del D.lgs. 117/2017, ovvero interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni con particolare riferimento agli interventi sociali destinati alle

Handwritten signature/initials
A.D.
R.E.

donne vittime di violenza, nonché le attività previste dalle lettere v) e w) dell'articolo 5, comma 1 del D.lgs. 117/2017, ovvero attività di promozione della nonviolenza e promozione e tutela dei diritti umani, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

3. Svolge la propria attività prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo determinante e prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e opera al fine di:

- A) sviluppare una forte solidarietà tra donne, operando contro la violenza di ogni tipo;
- B) promuovere la cultura di pari opportunità tra uomo e donna;
- C) promuovere la ricerca, il dibattito e la divulgazione di temi che riguardano le problematiche derivanti da situazioni di violenza alle donne;
- D) promuovere il riconoscimento del loro valore e dell'inviolabilità della loro persona, anche attraverso la proposta di nuove normative;
- E) organizzare attività a fine educativo sul tema della violenza e attività di promozione, sensibilizzazione, solidarietà e rispetto.
- F) offrire aiuto alle donne che subiscono molestie, maltrattamenti e violenze fisiche e psico-fisiche sia in famiglia che nel sociale; offrire rispetto della loro cultura, etnia, religione, restituendo loro armonia e maggior senso di dignità e autostima.
- G) accogliere e assistere, sia direttamente sia indirettamente, donne che hanno subito violenza fisica, sessuale, psicologica e economica, sia violenza domestica che sul luogo di lavoro, stalking.

4. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari associati.

5. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

6. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Handwritten signature and initials, possibly reading 'P.E.', located on the right margin of the document.

Art. 3 – Modalità di azione

1. Per il raggiungimento dei suoi obiettivi, l'Associazione promuove iniziative e servizi anche attraverso il volontariato delle proprie associate (in base alla Legge n. 66/66, alla Legge n. 269/98, alla Legge n. 154/01, alla Legge Regionale n. 22/93, alla Legge Regionale n. 23/99 e alle leggi in materia di violenza sessuale e alle donne).

2. Le attività dell'Associazione sono:

- l'informazione e la diffusione di conoscenze su questi temi, attraverso la promozione di iniziative specifiche, nonché di convegni, seminari e incontri;
 - la promozione di attività formative e corsi di formazione di settore; la produzione e la raccolta di documentazione sui temi presi in esame, comprese iniziative editoriali ad esse collegate e l'organizzazione e gestione di biblioteche aperte anche ai non associati;
 - la ricerca, l'indagine, lo studio, l'elaborazione e lo scambio di esperienze;
 - la promozione e l'offerta di servizi di accoglienza e di consulenza di carattere legale, psicologico, professionale e sociale, per donne che hanno subito molestie, violenze, maltrattamenti e disagi in ambito familiare ed extra-familiare;
 - l'offerta alle donne maltrattate e/o vittime di violenza, anche con figlie/i minori, di servizi di ospitalità presso case-rifugio gestite sia direttamente sia indirettamente dall'associazione;
 - la promozione a livello politico per modificare leggi inadeguate e per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla violenza perpetrata ai danni delle donne in tutte le sue diverse manifestazioni;
 - la creazione di una Rete Antiviolenza a livello provinciale, con compiti di solidarietà e di sostegno per le donne vittime di violenza, che non abbia le caratteristiche assistenziali tipiche dei servizi oggi esistenti che si metta in collegamento con la rete regionale e nazionale dei Centri Antiviolenza e con la rete del territorio;
 - la costituzione di parte civile nei processi, ove la donna ne faccia richiesta.
- L'Associazione garantisce l'assoluto anonimato.

4. Per la realizzazione delle suddette attività l'Associazione può avvalersi della collaborazione degli Enti Locali, di Enti e Aziende Pubblici, di Privati, di Servizi Territoriali, Pubblici e Privati, di Enti nazionali ed internazionali, di Organizzazioni ed Associazioni interessate alle tematiche prese in esame e di altre Associazioni e Gruppi di donne..

E
Q.E

5. L'Associazione, al fine di perseguire pienamente le finalità statutarie, può avvalersi di collaboratori e consulenti esterni, di operatori sociali, di figure professionali utili alle attività istituzionali.

Art. 4 – I soci

1. Possono aderire all'associazione le donne che ne condividono le finalità.

2. Sono socie le donne la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo.

3. Le aderenti all'Associazione si distinguono in:

- Socie Fondatrici;
- Socie Ordinarie;
- Socie e Soci Sostenitori;
- Socie Onorarie.

4. Tutte le socie hanno gli stessi diritti e doveri derivanti dallo status di socia.

5. Sono aderenti all'Associazione le donne che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo e lo Statuto in qualità di Socie Fondatrici e quelle che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo, in qualità di Socie Ordinarie.

6. Il Consiglio Direttivo può accogliere l'adesione di persone giuridiche, in conformità a quanto previsto dall'art. 32 comma 2 ovvero in misura prevalente Organizzazioni di volontariato, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'Istituzione interessata; può anche accogliere l'adesione di Sostenitrici che forniscono sostegno economico alle attività dell'Associazione, nonché nominare Onorarie quelle donne che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa.

7. Le socie aderenti devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito e non hanno diritto ad alcun compenso.

8. La domanda di ammissione a socia deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo e deve contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- b) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

9. L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione.

10. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato. L'interessata, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

11. A seguito dell'accettazione della richiesta di adesione, per perfezionare l'iscrizione, deve essere versata la quota associativa annualmente stabilita dall'assemblea.

12. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

13. Le quote sociali o i contributi alle attività associative, qualora deliberati non hanno carattere patrimoniale.

14. Tutte le attività volte a raggiungere gli obiettivi statuari e a agire nei percorsi di uscita dalla violenza, e che implicano il rapporto diretto o indiretto con le donne vittime di violenza, in ottemperanza alle normative vigenti - Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica adottata a Istanbul l'11 maggio 2011; la legge 27 giugno 2013, n. 77, con la quale l'Italia ha ratificato la suddetta Convenzione; Intesa Stato Regioni 2014, nonché la Legge Regione Lombardia n. 11 del 3.7.2012, potranno essere svolte esclusivamente da personale femminile, che sia volontario, dipendente o incaricato con apposito incarico professionale o altra forma di collaborazione.

Art. 5 – Perdita della qualifica di socia

1. La perdita della qualifica di Socia e la conseguente esclusione dall'Associazione avviene per:

a) recesso: in tal caso la Socia ha il diritto, in qualsiasi momento, di recedere dal sodalizio. La lettera di dimissioni deve pervenire al Consiglio Direttivo per iscritto con riscontrabile certezza rispetto al suo recapito;

b) decesso.

c) esclusione: il Consiglio Direttivo può in ogni momento procedere e deliberare in merito all'esclusione di una socia per gravi motivi. Tale provvedimento dovrà essere accompagnato da motivazioni che saranno sottoposte all'Assemblea. L'esclusione potrà essere dichiarata qualora l'aderente:

- danneggi moralmente o materialmente l'Associazione;

- tenga un comportamento incoerente con la scelta di adesione e con i fini dell'Associazione;
 - non osservi le disposizioni contenute nel presente Statuto;
 - non osservi le decisioni prese dagli Organi Sociali.
2. Ogni associata ha sempre il diritto di poter presentare ricorso contro un provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo contro la sua persona e verrà altresì garantito un regolare contraddittorio tra le parti in ordine al procedimento di espulsione.

Art. 6 – Doveri delle associate

1. Le socie sono tenute a:
- a osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
 - a svolgere le attività preventivamente concordate;
 - a versare annualmente la quota associativa;
 - a mantenere un comportamento coerente con la scelta di adesione conforme alle finalità dell'Organizzazione.

Art. 7 – Diritti delle associate

1. Le aderenti hanno diritto:
- di partecipare alle Assemblee e di votare direttamente o per delega (massimo tre);
 - di conoscere i programmi con i quali l'Organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
 - di partecipare alle attività promosse dall'Organizzazione;
 - di dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - di proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo.
- Ogni Socia ha diritto di voto per l'approvazione del bilancio, per le modificazioni dello Statuto, per la nomina degli Organi Direttivi e su altre decisioni su cui è richiesto il voto.
2. Il numero delle aderenti è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
3. Sono escluse le partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.
4. Ogni aderente deve essere registrata sull'apposito Registro Socie.

Art. 8 – Gli Organi Sociali

1. L'Associazione si è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza tra i soci. Sono organi dell'associazione
- a) L'assemblea delle Socie;
 - b) il Consiglio Direttivo;

Handwritten signature and initials in the right margin. The signature is a large, stylized 'G' or 'L' shape. Below it are the initials 'P. E'.

c) La Presidente.

Può inoltre essere costituito:

- il collegio Sindacale

E' inoltre prevista la nomina dell'organo di controllo e/o dal revisore legale dei conti nei casi imposti dalla legge.

Tutte le cariche associative sono elettive, svolte gratuitamente e hanno durata di 3 (tre) anni.

Art. 9 – L'Assemblea delle Socie

1.L'assemblea è composta da tutte le associate ed è l'organo sovrano dell'associazione.

2.E' presieduta dalla Presidente dell'Associazione ed è convocata dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno 2 (due) volte all'anno per l'approvazione del Bilancio e, comunque, tutte le volte che se ne ravvisa la necessità, o su richiesta della Presidente stessa o di almeno 1/3 (un/terzo) delle associate; in seduta straordinaria per le modifiche dell'Atto Costitutivo e/o del presente Statuto, nonché per lo scioglimento dell'Organizzazione stessa.

3.La comunicazione della convocazione deve comunque pervenire alle socie, per lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione, almeno quindici giorni prima della data prevista, o con avviso affisso presso la sede dell'Organizzazione.

4.Ai sensi e nei termini degli artt. 20 e 21 del C.C., in prima convocazione le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà delle Socie. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita e delibera qualunque sia il numero delle socie intervenute.

5.Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, le amministratrici non hanno diritto di voto.

6. Tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere almeno 1 (un) giorno.

7.Compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- eleggere e revocare il consiglio direttivo;
- eleggere e revocare il Collegio Sindacale, di cui all'art. 14;
- eleggere e revocare, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

- discutere e approvare il programma dell'attività dell'associazione e il bilancio preventivo dell'associazione all'interno del quale viene indicato l'eventuale ammontare della quota sociale annua

• discutere e approvare il programma delle attività e il bilancio consuntivo dell'anno precedente;

- deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge e attività e le iniziative proposte dal Consiglio Direttivo;

- delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione, garantendo al ricorrente la più ampia garanzia di contraddittorio;

- delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio

- ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;

8. Compiti dell'Assemblea straordinaria, convocata dal Consiglio Direttivo, sono: la modifica o la variazione del presente Statuto e lo scioglimento dell'Organizzazione con relativa devoluzione del patrimonio residuo. Per quanto riguarda la modifica dello statuto, l'assemblea straordinaria è validamente costituita alla presenza dei $\frac{3}{4}$ delle associate, sia in prima sia in seconda convocazione, e delibera a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei presenti.

9. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dalla Segretaria e sottoscritto dalla Presidente. Il verbale è tenuto, a cura della Presidente, nella sede dell'Associazione. Ogni associata ha diritto di consultare il verbale.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) sino ad un massimo di 9 (nove) membri, eletti tra le componenti dell'Assemblea ordinaria. Resta in carica 3 (tre) anni e le sue componenti possono essere rielette. Nella sua prima riunione elegge, al proprio interno, la Presidente, la Vice Presidente, la Segretaria e la Tesoriera e affida eventualmente incarichi alle altre componenti.

2. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Handwritten signature and initials in the right margin. The signature appears to be 'G.' and the initials below it are 'P.E.'

3. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

4. Il Consiglio direttivo opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

5. Il Consiglio si riunisce su richiesta scritta della Presidente, almeno una volta ogni 2 (due) mesi. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, dovrà essere inviato o affisso presso la Sede sociale almeno 8 (otto) giorni prima della riunione.

6. Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza delle sue componenti. Le delibere, eccettuate quelle di cui al comma successivo, sono valide se prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevarrà il voto della Presidente.

7. Nel caso di provvedimenti di espulsione, le delibere dovranno essere prese all'unanimità e con la presenza di tutti i membri del Consiglio Direttivo. Delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale, che verrà sottoscritto dalla Presidente e dalla Segretaria.

8. Il Consiglio Direttivo svolge, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione. Al Consiglio Direttivo, in qualità di organo collegiale, spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Organizzazione. Sottopone all'approvazione dell'Assemblea il Bilancio preventivo entro la fine del mese di Dicembre e il bilancio consuntivo entro la fine del mese di Aprile successivo dell'anno interessato.

9. In caso di dimissioni di un membro, questo verrà sostituito dal primo dei non eletti o, per mancanza di disponibilità, per cooptazione. Il numero delle consigliere sostituite non potrà in alcun modo superare 1/3 (un/terzo) del numero complessivo dei componenti l'Organo, in questo caso il Consiglio Direttivo deve considerarsi decaduto e il Presidente deve convocare quanto prima l'Assemblea ordinaria procedere al suo rinnovo.

Art. 11 – La Presidente

1. La Presidente dell'Associazione è eletta in seno al Consiglio Direttivo, a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di 3 (tre) anni.

1bis. La Presidente non può rimanere in carica per più di due mandati consecutivi, salvo deroga motivata da ragioni particolari di necessità e continuità del lavoro progettuale approvata dall'assemblea.

Handwritten signature and initials, possibly 'P.E.', in the right margin.

2. La Presidente ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.

3. La Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano; presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e ne sottoscrive i relativi verbali.

4. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, la Presidente è sostituita dalla Vice Presidente.

5. In caso di necessità e di urgenza la Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 12 – La Vice Presidente

La Vice Presidente sostituisce temporaneamente la Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questa sia impedita all'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 13 – La Segretaria

La Segretaria redige i verbali dell'Assemblea e delle sedute del Consiglio Direttivo. Redige il protocollo della corrispondenza e tiene aggiornato l'elenco delle associate.

Art. 13 – La Tesoriera

La Tesoriera cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile. Cura, inoltre, l'inventario di tutti i beni dell'Organizzazione e provvede alla compilazione del bilancio consuntivo annuale e del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea delle Socie.

Art. 14 – Il Collegio Sindacale

1. L'Assemblea delle socie ha facoltà — qualora se ne determinassero le condizioni — di eleggere il Collegio Sindacale.

2. I componenti di tale Organismo potranno andare da un minimo di 1 (uno) fino a un numero massimo di 3 (tre) componenti e potranno essere scelti sia tra i soci (ad esclusione dei componenti il Consiglio Direttivo) sia al di fuori del corpo associativo.

3. L'Organismo ha il compito di esercitare le funzioni di cui all'art. 2403 e segg. del Codice Civile relativamente alla loro applicabilità al caso specifico.

4. I Sindaci dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Handwritten signature and initials, possibly "P.E.", in the right margin.

5. I membri dell'Organismo di controllo possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con parere consultivo.

6. La durata in carica del Collegio è di 3 (tre) anni e la loro funzione è gratuita.

Art. 15 – Il Patrimonio – divieti e destinazione

1. L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

2. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 16 – Il Patrimonio – le Entrate

1. Il patrimonio è costituito da:

- beni mobili e immobili e denaro pervenuti all'Associazione per donazione e/o successione;
- beni di ogni specie acquistati dall'Associazione destinati alla realizzazione delle sue finalità.

I beni possono essere acquisiti dall'Associazione e sono ad essa intestati e risultano elencati nell'inventario che è depositato presso la sede sociale e può essere consultato dai Soci.

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- quote associative;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

3. La quota sociale, se l'Assemblea ne delibera il pagamento, non è ripetibile o trasmissibile se non nei casi imposti dalla legge.

Art. 17 – Il Bilancio

Handwritten signature and initials, possibly reading 'G. P.' or similar, located in the bottom right corner of the page.

1. Il Bilancio dell'Organizzazione di Volontariato è annuale e decorre dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ciascun anno.
2. Entro il 20 di aprile di ciascun anno il Consiglio direttivo predispone e approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'assemblea delle Associate entro il 30 di aprile di ogni anno per la definitiva approvazione. L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.
3. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

ART. 18 – Personale retribuito

1. L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.
2. I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 19 -Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 20 – Clausola Compromissoria

1. Le controversie che dovessero insorgere tra l'Associazione e ciascuna socia ovvero tra le socie medesime connesse all'interpretazione ed all'applicazione dello Statuto e più in generale all'esercizio dell'attività sociale, saranno deferite alla decisione di un collegio composto da tre arbitri.
2. Ciascuna parte provvederà alla nomina di un arbitro ed il terzo che presiederà il collegio dovrà essere scelto di comune accordo tra le parti.
3. In caso di inattività di una delle parti o di disaccordo sulla nomina del terzo, provvederà il Presidente del Tribunale di Cremona, su richiesta della parte più diligente, dopo che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data in cui una delle parti ha comunicato all'altra

con atto notificato a mezzo ufficiale giudiziario, la 8 propria intenzione di far ricorso alla procedura arbitrale procedendo, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.

4. Il collegio arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile relative all'arbitrato rituale.

5. La sede dell'arbitrato viene stabilita in Cremona.

6. In caso di impugnazione per nullità le parti intendono fin d'ora concordemente deferire, ai sensi dell'art. 820 comma II c.p.c. la decisione sul merito, ad un collegio arbitrale nominato secondo le modalità sopra indicate, il quale potrà esperire nuova attività istruttoria e deciderà ritualmente secondo diritto.

Art. 21 – Scioglimento

1. Lo scioglimento o la cessazione dell'Associazione sono deliberati dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre/quarti) delle Associate.

2. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

3. E' fatto divieto assoluto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione alle associate.

Art. 22 – Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle leggi vigenti, con particolare riferimento al Codice Civile, alla D.Lgs. 117/2017 e alle loro eventuali successive variazioni.

ART. 23 – (Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. E.', is located on the right side of the page, next to the final paragraph of Article 23.

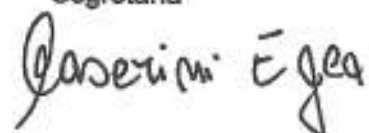
con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Data , 30 settembre 2020

Presidente

Handwritten signature of the President, appearing to be "A. Guenzi".

Segretaria

Handwritten signature of the Secretary, appearing to be "Gaserini Egea".